



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 21 luglio 2011

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. Luciano PORCEDDA, legale rappresentante della società VILLACIDRESE CALCIO S.r.l.,

per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società VILLACIDRESE CALCIO S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. Fulvio RONDINI, legale rappresentante della società A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.r.l.,

per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. Maurizio MAZZON, legale rappresentante della società A.C. SAMBONIFACESE S.r.l.,

per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società A.C. SAMBONIFACESE S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. Massimo PATTONI, legale rappresentante della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l.,

per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. Alberto CAVERNI, legale rappresentante della ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.,
- il Sig. Giorgio D'INNOCENZO, legale rappresentante della ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.,

per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. Angelo BUZZI, legale rappresentante della società CROCIATI NOCETO S.r.l.,

per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società CROCIATI NOCETO S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. Eugenio FUNARI, legale rappresentante della società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l.,

per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società COSENZA CALCIO 1914 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. Antonio PUPINO, legale rappresentante della società F.B. BRINDISI 1912 S.r.l.,

per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società F.B. BRINDISI 1912 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. VELTRONI Giorgio, all'epoca dei fatti legale rappresentante della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.,

per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

\*\*\*\*\*

per la violazione dell'art. 85 lettera C) paragrafo VI) punto 1) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. Massimo CORINALDESI, legale rappresentante della società A.S. ATLETICO ROMA F.C. S.r.l.,
- il Sig. Ivan BIANCHI, legale rappresentante della società A.S. ATLETICO ROMA F.C. S.r.l.,

per il mancato deposito presso gli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società A.S. ATLETICO ROMA F.C. S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.